

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE "FUNZIONI TECNICHE"

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, c. 1 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (da ora in poi *Codice*) nonché dell'accordo decentrato integrativo sottoscritto in data 10 dicembre 2021.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per:
 - a) le attività di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture;
 - b) la valutazione preventiva dei progetti;
 - c) la predisposizione e il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) la funzione di Responsabile Unico del Procedimento;
 - e) la funzione di Direttore dei Lavori (ovvero Direttore dell'Esecuzione);
 - f) la funzione di Collaudatore Tecnico Amministrativo (ovvero di verifica di conformità);
 - g) la funzione di Collaudatore Statico;ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a cura del personale interno.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scompuo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.
5. Gli incentivi per attività tecniche sono riconosciuti solamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per cui sia prevista una gara, pure in forma semplificata, ai sensi della Deliberazione n. 121 del 15.09.2020 della Corte dei Conti, sezione regionale per il Veneto. Pertanto tutti gli affidamenti diretti ex art. 36 comma 2 lett. a) rimangono esclusi dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, *"...salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l'amministrazione, nonostante la forma semplificata dell'affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre..."* (cfr. considerazione n. 4, pag. 13 della Deliberazione della Corte dei Conti Veneto 120/2020)

Art. 2 - Costituzione del fondo incentivante e per l'innovazione

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, c. 1 del Codice, nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d'incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2 % dell'importo degli appalti posti a base di gara.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, l'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nell'articolo 1, c. 1, nonché fra i loro collaboratori. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di quanto previsto dall'art. 113, c. 4 del Codice.

4. Per gli appalti di forniture e servizi, la condizione per la erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dalla individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP. La individuazione del direttore dell'esecuzione di appalti di forniture e servizi in una persona diversa dal RUP, in coerenza con le indicazioni ANAC di cui alle linee guida n. 3/2017, è disposta dal dirigente o dal responsabile del settore, al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

- a) Appalto di importo superiore a 500.000 euro;
- b) Intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- c) Attività che richiedono una pluralità di competenze;
- d) Attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. Le somme di cui al comma 2 si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri accessori a carico del comune. Anche gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80% in argomento.

6. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o in sede esecutiva ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi complementari, l'importo del fondo gravante sulla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nel caso di varianti derivanti da errori interni, non si procede all'aumento della quota di fondo, in relazione ai soggetti responsabili.

8. Il fondo viene costituito mediante previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del

lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

9. qualora la quota del 20% del fondo, prevista al precedente comma 2, non fosse disponibile perché derivante da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, la previsione a quadro economico ed il relativo impegno di spesa devono considerare solamente l'80% della cifra risultante dall'applicazione delle percentuali stabilite al successivo art. 3.

Art. 3 - Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

1. La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

Classi di importo	A Percentuale con D.L. e Collaudo <u>interni</u>	B Percentuale con D.L. e Collaudo <u>esterni</u>
Fino a 500.000€	2,0%	1,1%
Oltre 500.000€ fino a 1.500.000€	1,8%	1,0%
Oltre 1.500.000€	1,6%	0,9%

Art. 4 - Soggetti che concorrono alla suddivisione del fondo

1. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti
- b) Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
- e) Collaudo statico;
- f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
- g) Centrale Unica di Committenza.

2. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;

- e) Verifica di conformità finale;
 - f) Centrale unica di committenza.
3. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 1 comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel Responsabile Unico del Procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del Responsabile Unico del Procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
4. Ai sensi dell'art. 113 c. 3 del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso può costituire economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro, o può essere ripartito tra i componenti del gruppo di lavoro in funzione delle attività effettivamente svolte.

Art. 5 - Conferimento incarichi, individuazione gruppi di lavoro, penali da ritardo, revoche

1. Il dirigente/responsabile del servizio, in sede di avvio della fase programmatica:
- a) conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, Direttore dei Lavori o dell'Esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità, Collaudatore Statico;
 - b) conferisce gli incarichi di controllo delle procedure di bando;
 - c) individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
 - d) suddivide, tra i soggetti coinvolti nel medesimo investimento, le percentuali di partecipazione, nel rispetto dei valori di cui alla tabella di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
 - e) indica le modalità per l'espletamento dell'incarico;
 - f) assegna i tempi per il compimento delle attività;
 - g) stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
3. Gli incarichi sono immediatamente efficaci dal momento della loro comunicazione agli interessati.
4. Le penali, da applicare ai soggetti incaricati per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo spettante ai dipendenti, da valutare a cura del dirigente/responsabile in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
5. Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.
7. Il dirigente/responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il R.U.P.. Con il medesimo provvedimento, il dirigente/responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota d'incentivo spettante, in correlazione al lavoro effettivamente eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.
8. Il dirigente/responsabile provvede altresì a dare esecuzione, in relazione al valore e alla complessità dell'opera o della fornitura, a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 31 del Codice (Documento di programmazione delle verifiche). Tale attività e quanto effettivamente fatto durante l'esecuzione dei lavori o della fornitura in tema di controllo, dovrà essere evidenziato all'interno della relazione sulla performance, al fine di tenerne conto in sede di valutazione della retribuzione di risultato soggetti interessati. La valutazione delle suddette attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'articolo 2 comma 2 destinata all'incentivo viene ripartita, per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del dirigente/responsabile competente secondo i parametri della tabella¹ sotto indicata in rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto, utilizzando, se del caso, come coefficiente di ripartizione la scheda di valutazione individuale dell'anno di riferimento².

¹ Nella tabella sono inserite delle percentuali con un minimo e un massimo per ogni singola fase o per ogni tipologia di percettori, da modulare sulla base della specifica opera, lavoro, servizio o fornitura.

² In questa ipotesi l'effettiva quantificazione dell'incentivo totale da erogare viene collegata alle risultanze del sistema di valutazione.

QUOTA RELATIVA ALLA PERCENTUALE DI CUI ALL'ART. 3		ATTIVITA'	%	FIGURA	%	
COLONNA A (con DL interna)	COLONNA B (senza DL interna)				MIN	MAX
55	100	Responsabilità del Procedimento	50	RUP	80	100
				Collaboratori	0	20
		Programmazione Investimenti	10	RUP	10	100
				Collaboratori	0	90
		Verifica Progetti	10	RUP	10	100
				Collaboratori	0	90
		Procedure di gara	30	RUP	20	100
				Collaboratori	0	80
45	0	Direzione Lavori	40-85	Direttore Lavori	50	100
				Direttori Operativi	0	50
			0-40	Ispettori di Cantiere	0	50
				Collaboratori	0	50
		Collaudo	0-15	Collaudatore	50	100
				Collaboratori	0	50

2. Il fondo incentivante è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
4. Qualora alcune funzioni o parti di esse siano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo sarà definito in base a quanto realmente curato dal personale dell'ente. Ad un tanto provvede il dirigente/responsabile di servizio.
5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata, di norma, al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni.
6. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, va ad alimentare le risorse di cui all'articolo 2 comma 2, qualora disponibili ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, in alternativa costituisce economia di spesa.

Art. 7 - Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Ai sensi dell'art 113 c. 3 del Codice, l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da più amministrazioni, non può superare l'importo del 50% del trattamento complessivo annuo lordo allo stesso spettante quale trattamento economico fondamentale.

Art. 8 - Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione degli incentivi avverrà, previo accertamento positivo delle varie attività e fasi svolte, mediante apposito atto assunto dal competente dirigente/responsabile di servizio.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 7 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o incrementi di spesa.
5. Nei casi di cui ai commi 7 e 7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato l'errore, è decurtato applicando, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, la riduzione percentuale del compenso stabilita in sede di affidamento dell'incarico.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
8. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - a) per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - b) per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
9. Ai sensi dell'art. 113 c. 3 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 6 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti dall'articolo 2, comma 2.

Art. 9 - Centrale Unica di Committenza

1. Nel caso in cui ci si avvalga di una centrale unica di committenza esterna all'amministrazione, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione per conto dell'Ente e se da questa richiesta, verrà riconosciuta una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dall'art. 2 comma 2.
2. Nel caso si presentasse la fattispecie di cui al comma 7, le quote del fondo di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 sono debitamente riproporzionate.

Art. 10 - Casi particolari

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113 del Codice per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'Amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 8, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Ente, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, autorizzazioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.
4. È possibile istituire gruppi di lavoro anche con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, nonché dall'art. 14 del CCNL 22.1.2004; questi partecipano alla ripartizione del fondo. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
5. I dipendenti dell'Ente che richiedessero l'autorizzazione per fare parte di un gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico saranno appositamente autorizzati compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici.

Art. 11 - Obbligo di astensione

1. Nel caso in cui il Responsabile dell'Area coincida con una o più delle figure indicate all'articolo 4, commi 3 e 3, il medesimo dovrà astenersi dalle decisioni che lo vedono in conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, del Codice di comportamento dell'Ente e dell'articolo 6bis della Legge n. 241 del 07.08.1990. A tal fine i provvedimenti del Responsabile che comportano liquidazioni di quote del fondo anche a favore del medesimo Responsabile dovranno essere sottoscritti in calce dal Segretario comunale.

Art. 12 - Disposizioni transitorie ed Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 50/2016 e conferite ai sensi del medesimo D.Lgs. ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di giunta comunale che le approva.
2. Ai fini del comma 8, l'Ente adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere, conseguenti all'approvazione del presente Regolamento.
3. Per tutte le attività concluse entro il 18 aprile 2016, si continua ad applicare la disciplina pre-vigente.
4. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.